



Comune di Golfo Aranci



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**
(recepisce la riforma del D.P.C.M. n. 159/2013)



INDICE

Articolo	OGGETTO
	TITOLO I – PREMESSA
1	Oggetto del Regolamento
2	Ambiti di applicazione
3	Legenda
	TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
4	Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi
5	D.S.U. – Attestazione – Valori ISEE/ISE
6	Nucleo Familiare
7	Indicatore della situazione reddituale (ISR)
8	Indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
9	Scala di equivalenza
	TITOLO III – GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
10	Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino
11	Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze
12	Prestazioni agevolate di natura socio sanitaria
13	Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
14	Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità
15	Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica
16	Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica
17	ISEE corrente
18	Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici
19	Validità ed aggiornamento dell'attestazione
20	Composizione modulare della DSU
21	Banca Dati ISEE Comunale
	TITOLO IV – CONTROLLI SULLE DSU
22	Premesse
23	Oggetto dei controlli dell'Ente
24	Tipologia e metodologia dei controlli
25	Adempimenti conseguenti dell'attività di controllo
26	Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate
27	Norme finali



TITOLO I

PREMESSA

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Golfo Aranci;
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in GU n.267 del 17-11-2014), di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Possono beneficiare dei contributi e delle agevolazioni tariffarie solo i cittadini residenti a Golfo Aranci; i minori sono da considerarsi residenti se conviventi a Golfo Aranci con un genitore residente o tutore, tenuto quindi alla presentazione dell'attestazione ISEE. I minori che hanno in corso le pratiche di soggiorno dall'estero sono considerati residenti se almeno uno dei genitori è già residente a Golfo Aranci.
2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione:
 - a) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio di trasporto scolastico;
 - b) contributi e agevolazioni per il pagamento della tariffa del servizio di mensa scolastica;
 - c) contributi per il rimborso delle spese di viaggio per gli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori (L.R. 31/84 art. 7 lett. a);
 - d) contributi per l'assegnazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche (L.R. 31/84 art. 7 lett. h);
 - e) inserimento soggetti non autosufficienti in strutture socio-educativo assistenziali e socio-riabilitative a ciclo diurno/semiresidenziali e residenziali;
 - f) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio estate insieme;
 - g) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio soggiorno climatico anziani;
 - h) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio di assistenza domiciliare rivolto agli adulti, anziani e disabili;
 - i) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio civico comunale;
 - j) contributi e agevolazioni di integrazione al reddito.



ART. 3 – LEGENDA

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- ◆ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.



TITOLO II

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

ART. 4 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

ART. 5 - D.S.U. – ATTESTAZIONE – VALORI ISEE/ISE

1. Ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, le persone interessate si recano presso i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l'INPS per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

2. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 6, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

3. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.



5. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
6. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 6, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
7. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell'articolo 7, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai sensi dell'articolo 8.

ART. 6 – NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.



6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

ART. 7 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a. reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;



h. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera

e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;



c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

ART. 8 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e



3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.



ART. 9 – SCALA DI EQUIVALENZA

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del D.P.C.M. 159/2013, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere dalla a) alla e).

4. Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.



TITOLO III

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

ART. 10 – DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1993, n. 131;
 - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d) l'eventuale quota minima di contribuzione e l'I.S.E.E. iniziale;
 - e) l'I.S.E.E. finale;
 - f) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero
 - con il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:
$$\frac{(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})}$$
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

ART. 11 – AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. l'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE ed è a tal fine titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.



3. Il suddetto sistema informativo consente all'Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il riconoscimento delle prestazioni stesse; a tal fine l'Ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi al richiedente, compresi l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella D.S.U. acquisite dall'INPS
3. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel IV Titolo del presente regolamento.
4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

ART. 12 – PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO SANITARIA

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 6, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo diverse:
 - a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
 - b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013. La componente non è calcolata:
 - b.1. nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
 - b.2. quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
 - c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la 1° richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

ART. 13 – PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI

1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne se:



- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. Nei casi al comma 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

ART. 14 – PROCEDIMENTI DI STATO DI ABBANDONO E DI ESTRANEITA'

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'accertamento amministrativo da parte dei Servizi sociali delle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 6 comma 3 lettera e) del presente regolamento ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 12 comma 2 lettera b1) del presente regolamento per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 13 comma 1 lettera e) del presente regolamento per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di istanza ai Servizi Sociali del Comune di residenza, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il Servizio Sociale accerta l'eventuale stato di abbandono, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente.

3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) e c) il soggetto che chiede ai Servizi Sociali l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione. Il Servizio Sociale accerta l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia Municipale.

4. Gli atti di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

ART. 15 – ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi



previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

ART. 16 – EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese in cui la nuova dichiarazione viene presentata.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare e l'utente non proceda a presentare la nuova attestazione ISEE entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sarà applicata la tariffa massima a partire dal mese successivo a quello di scadenza del suddetto termine.

ART. 17 – ISEE CORRENTE

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 7.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:
 - a. redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b. redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.



Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

ART. 18 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEI BENEFICI

1. La retta per il ricovero residenziale non può essere sottratta nel caso la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l'ISEE servire proprio a determinare l'importo della retta;

2. Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo.

ART. 19 – VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo: solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni l'attestazione avrà validità per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta d'iscrizione.

2. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:

a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;

b. per i procedimenti che prevedono l'accesso l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

c. per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile l'erogazione del contributo o l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese in cui viene presentata l'attestazione; in caso di attestazione di ISEE corrente l'erogazione del contributo o l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese in cui viene presentata l'attestazione e fino al termine del mese in cui scade l'attestazione. La presentazione tardiva dell'attestazione rilasciata nei mesi precedenti può avere efficacia retroattiva all'inizio dell'anno scolastico /educativo, o al mese di rilascio dell'attestazione se successivo, previo pagamento di maggiori spese amministrative quantificate dalla Giunta Comunale in sede tariffaria.



3. Il Comune ha facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 17.

ART. 20 – COMPOSIZIONE MODULARE DELLA DSU

1. La DSU è composta da:

- a. un modello base relativo al nucleo familiare;
- b. fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c. moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive per:
 - prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
 - prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- d. moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
- e. moduli integrativi, per i redditi non autocertificati che risultano difforni da quelli acquisiti dal sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema per esonero della dichiarazione dei redditi.

ART. 21 – BANCA DATI ISEE COMUNALE

1. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate alimentano la banca dati ISEE comunale appositamente costituita con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.
2. La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.



TITOLO IV

CONTROLLI SULLE DSU

ART. 22 – PREMESSE

1. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
3. Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, secondo quanto indicati nei successivi articoli.

ART. 23 – OGGETTO DEI CONTROLLI DELL'ENTE

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 11 del DPCM 159/2013, il titolo IV del presente documento è diretto a regolamentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
2. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:
 - a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
 - b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
 - c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
 - d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
 - e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
 - f) le seguenti componenti reddituali:
 - redditi esenti da imposta;



- redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
- assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
- il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS;
- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
- g) il valore del canone di locazione annuo;
- h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- i) le componenti del patrimonio immobiliare;
- j) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- k) le donazioni di cespiti;
- l) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.

ART. 24 – TIPOLOGIA E METODOLOGIA DEI CONTROLLI

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:
 - tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
 - conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
 - proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
 - acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
2. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, è comunque attribuito al responsabile del servizio un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dai propri uffici.
3. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.
4. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Titolo sulle DSC (Dichiarazione sostitutiva di Certificazione e DSAN (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
5. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
 - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace



dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.

6. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale. Il responsabile del servizio può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% comunque non inferiore al 3% all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro. Il campione verrà estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio all'interno del campione alle attestazioni ISEE pari a zero e quelle con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata;

7. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;

b. la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;

c. La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

L'ufficio procedente attiva i controlli facendo riferimento a quanto indicato nell'allegato 1 del presente regolamento.

8. Così come indicato all'art. 4 c. 1 del DM 8 marzo 2013 le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2 [DM 8 marzo 2013], sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

ART. 25 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.



2. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

3. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

4. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

5. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale. La stessa procedura verrà seguita nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 38 del decreto-legge n. 78/2010, le informazioni contenute nel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell'informazione sull'eventuale maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell'ISEE note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonché del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se si tratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con quanto presente negli archivi dell'anagrafe tributaria. [art. 3 c.1 DM 8 marzo 2013]. In tali casi, il valore dell'ISEE ricalcolato è comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualità che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza. [art. 4 c.3 DM 8 marzo 2013] agevolata, il responsabile del servizio deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il responsabile del servizio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, verrà avviata azione legale nelle sedi opportune.

6. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate l'Ufficio procedente applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16,



comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

7. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

8. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

ART. 26 – RAPPORTI CON LA GUARDIA DI FINANZA E CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono annualmente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.

3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.

4. L'Ufficio controllante, qualora emergano elementi di non veridicità dei dati dichiarati, invierà comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, potrà inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento (controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni).

Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

5. Per le attività di controllo sulle DSU gli uffici utilizzano il collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco". Possono inoltre attivare tramite PEC ulteriori richieste di riscontro in sede di controllo.

ART. 27 – NORME FINALI

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.



2. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
3. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.
4. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.